



# **COMUNE DI LUGO**

*Provincia di Ravenna*

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI  
FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI  
NELLE FARMACIE COMUNALI DI LUGO.  
PERIODO: 1 GENNAIO 2010 – 31 DICEMBRE 2012.**

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Lugo, settembre 2009

*Redatto dal Servizio Farmacie e dal Servizio Segreteria Generale e Contratti*

**IL DIRETTORE DI STRUTTURA  
INCARICATO  
Dott. BENTINI ANGELO**

## **INDICE**

- ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
- ART. 2 - IMPORTO DELL' APPALTO
- ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 4 - ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO
- ART. 5 - REQUISITI E SERVIZI
- ART. 6 - AMMISSIBILITA' ALLA GARA
- ART. 7 - PAGAMENTI
- ART. 8 - INADEMPIMENTI, PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 9 - AVVALIMENTO
- ART 10 - GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
- ART. 11 - FORO COMPETENTE
- ART 12 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE
- ART. 13 - FALLIMENTO
- ART 14 - SUBAPPALTO E COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE
- ART. 15 - ACQUISTI DIRETTI
- ART. 16 - CESSIONE DEI CREDITI
- ART. 17 - RICHIAMI NORMATVI
- ART. 18 – RISCHI DA INTERFERENZE AI SENSI DEL D.LGS.N. 81/2008

## ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente capitolato è la fornitura senza vincolo di esclusiva, di specialità medicinali per uso umano e per uso veterinario, specialità omeopatiche, fitoterapici, preparazioni galeniche, O.T.C., S.O.P. prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci per il normale approvvigionamento delle farmacie comunali del Comune di Lugo. Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano.

La procedura verrà espletata ai sensi della Direttiva 2004/18/Ce del parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e, e del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e variazioni. Inoltre il presente capitolato ha per oggetto la fornitura degli altri servizi connessi, come specificato nei successivi articoli.

Pertanto le condizioni contenute nel presente capitolato sono applicabili ai rapporti che intercorreranno tra le farmacie del Comune di Lugo così come elencato nella tabella (tab. 1) unitamente all'ubicazione delle relative farmacie beneficiarie della fornitura:

Tabella 1.

Città	Denominazione	Indirizzo
Lugo	Farmacia Comunale n. 1	Via Prov.le Felisio, 1/2 – Lugo
	Farmacia Comunale n. 2	Via Di Giù, 8/2 – Lugo
	Farmacia Comunale n. 3	Via De' Brozzi, 18/3 – Lugo

## Art. 2 - IMPORTO DELL' APPALTO

L'ammontare globale presunto della fornitura in parola, è previsto in Euro 8.200.000,00 (I.V.A. inclusa) per il primo lotto ed in Euro 1.700.000,00 (I.V.A. inclusa) per il secondo lotto come precisato nella successiva tabella 2.

Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo. La spesa totale presunta non impegna quindi le farmacie in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto all'andamento del mercato, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore.

Al mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento ai contraenti.

TABELLA 2

Comune	acquisti 1° anno	acquisti 2° anno	acquisti 3° anno	Totale importo gara
Lugo	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	9.900.000,00
<b>Totali</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>

LOTTO 1

Comune	acquisti 1° anno	acquisti 2° anno	acquisti 3° anno	Totale importo gara
Lugo	2.733.333,00	2.733.333,00	2.733.334,00	8.200.000,00
<b>Totali</b>	<b>2.733.333,00</b>	<b>2.733.333,00</b>	<b>2.733.334,00</b>	<b>8.200.000,00</b>

LOTTO2

Comune	acquisti 1° anno	acquisti 2° anno	acquisti 3° anno	Totale importo gara
Lugo	566.667,00	566.667,00	566.666,00	1.700.000,00
<b>Totali</b>	<b>566.667,00</b>	<b>566.667,00</b>	<b>566.666,00</b>	<b>1.700.000,00</b>

### Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di tre anni, a partire dal 1 gennaio 2010 e cesserà il 31 dicembre 2012 senza necessità di preventiva disdetta da parte dell'appaltante.

### Art. 4 - ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO

La fornitura è suddivisa nei seguenti due lotti:

#### Lotto 1

- Farmaci etici, ovvero specialità medicinali registrate secondo le norme vigenti e classificate nelle fasce A, e C, farmaci equivalenti, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006, medicinali per uso veterinario, farmaci SOP, farmaci OTC, medicinali omeopatici, PARAFARMACI, ovvero i prodotti non compresi nelle categorie precedenti,
- per un importo di Euro **8.200.000,00 (I.V.A. inclusa)**;
- il tutto quantificabile nella misura sottoriportata:
- alle percentuali di ribasso o di spettanza del grossista indicate per singola tipologia: A, B, C e D;

	<b>FORNITURE</b>	<b>OFFERTA RICHIESTA</b>	<b>COMPOSIZIONE PERCENTUALE</b>
<b>A</b>	<b>SPECIALITA' MEDICINALI:</b> <b>Ribasso da praticare:</b> sul prezzo al pubblico al netto di Iva (il ribasso <b>NON POTRA' COMUNQUE ESSERE INFERIORE AL 31,20%</b> )	VALORE A	70 %
<b>B</b>	<b>SPECIALITA' MEDICINALI A DENOMINAZIONE GENERICA (FARMACI EQUIVALENTI) (A SCONTO DIVERSO RISPETTO ALLE SPECIALITA' MEDICINALI):</b> <b>Ribasso da praticare:</b> lo sconto percentuale offerto, tenuto conto dei limiti imposti dalla normativa vigente, sul prezzo di fustella al netto dell'IVA, per il farmaco equivalente	VALORE B	5 %
<b>C</b>	<b>FARMACI DA BANCO (OTC), FARMACI DA VENDERSI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE (SOP), (Prezzo di vendita non più definito):</b> <b>Percentuale di spettanza del grossista</b> (non potrà comunque essere superiore al 7% del prezzo pagato dal grossista)	VALORE C	5%
<b>D</b>	<b>PARAFARMACI, ovvero i prodotti non compresi nelle categorie precedenti, MEDICINALI OMEOPATICI:</b> <b>Percentuale di spettanza del grossista</b> (non potrà comunque essere superiore al 7% del prezzo pagato dal grossista)	VALORE D	20%

• **Lotto 2**

- Farmaci etici, ovvero specialità medicinali registrate secondo le norme vigenti e classificate nelle fasce A, e C, farmaci equivalenti, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006, medicinali per uso veterinario, farmaci SOP, farmaci OTC, medicinali omeopatici, PARAFARMACI, ovvero i prodotti non compresi nelle categorie precedenti,
- per un importo di Euro **1.700.000,00 (I.V.A. inclusa)**;
- il tutto quantificabile nella misura sottoriportata:
- alle percentuali di ribasso o di spettanza del grossista indicate per singola tipologia: A, B, C e D;

	<b>FORNITURE</b>	<b>OFFERTA RICHIESTA</b>	<b>COMPOSIZIONE PERCENTUALE</b>
<b>A</b>	<b>SPECIALITA' MEDICINALI:</b> <b>Ribasso da praticare:</b> sul prezzo al pubblico al netto di Iva (il ribasso <b>NON POTRA' COMUNQUE ESSERE INFERIORE AL 30,57%</b> )	VALORE A	70 %
<b>B</b>	<b>SPECIALITA' MEDICINALI A DENOMINAZIONE GENERICA (FARMACI EQUIVALENTI) (A SCONTO DIVERSO RISPETTO ALLE SPECIALITA' MEDICINALI):</b> <b>Ribasso da praticare:</b> lo sconto percentuale offerto, tenuto conto dei limiti imposti dalla normativa vigente, sul prezzo di fustella al netto dell'IVA, per il farmaco equivalente	VALORE B	5 %
<b>C</b>	<b>FARMACI DA BANCO (OTC), FARMACI DA VENDERSI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE (SOP), (Prezzo di vendita non più definito):</b> <b>Percentuale di spettanza del grossista</b> (non potrà comunque essere superiore al 7,25% del prezzo pagato dal grossista)	VALORE C	5%
<b>D</b>	<b>PARAFARMACI, ovvero i prodotti non compresi nelle categorie precedenti, MEDICINALI OMEOPATICI:</b> <b>Percentuale di spettanza del grossista</b> (non potrà comunque essere superiore al 7,25% del prezzo pagato dal grossista)	VALORE D	20%

Entrambi i lotti hanno identica composizione e si differenziano quindi solo per l'importo della fornitura, per i valori soglia di ribasso o di spettanza del grossista e per le chiamate per ricevere le ordinazioni.

**Art. 5 - REQUISITI E SERVIZI**

Agli assegnatari dei lotti n. 1 e n. 2 è richiesto:

- 1) I prodotti occorrenti saranno determinati dal Direttore di ogni singola sede farmaceutica.

Le quantità mensili presunte sono in funzione delle quotidiane necessità di rifornimento delle singole farmacie.

Le forniture dovranno avere luogo tutti i giorni, a cura, spese e rischio del fornitore, presso le sedi delle singole farmacie della cui ubicazione il fornitore stesso sarà tenuto a prendere conoscenza.

Per il **lotto 1 - le chiamate** per ricevere le ordinazioni verranno effettuate dalle singole farmacie, almeno due volte al giorno e precisamente alle ore 12, per consegne entro le ore 17 dello stesso giorno, e alle ore 19 per consegne entro le ore 9,30 del giorno seguente.

Per il **lotto 2 - le chiamate** per ricevere le ordinazioni verranno effettuate dalle singole farmacie, almeno due volte al giorno e precisamente alle ore 10, per consegne entro le ore 12,00 dello stesso giorno, e alle ore 17 per consegne entro le ore 19.

Si precisa che deve essere prevista la possibilità per le farmacie di avere, previo accordo anticipato, una ulteriore consegna nei casi in cui si verificano due giornate festive consecutive.

Le consegne dovranno essere effettuate da personale dipendente delle ditte aggiudicatrici, che dia garanzia sotto tutti gli aspetti, utilizzando mezzi conformi alle disposizioni vigenti in materia e a tutte quelle norme che venissero emanate durante la fornitura.

La mancata consegna nei tempi utili, autorizza il Direttore di sede farmaceutica al reperimento dei prodotti con le modalità d'urgenza.

Le consegne dei prodotti dovranno essere effettuate nelle mani del direttore della farmacia o suo incaricato, il quale sottoscriverà il documento di trasporto per ricevuta, relativamente al numero dei colli consegnati, il controllo della merce e la segnalazione di errori verranno comunicati alle fornitrici entro il termine di 24 ore. Sul documento di trasporto merce dovranno comparire i prodotti ordinati e non consegnati (mancanti).

La ditta aggiudicataria **del lotto 1** è tenuta a reperire, a propria cura e spese, *i mancanti di tutti gli ordini nel minor tempo possibile e comunque entro 48 ore dalla richiesta, fatto salvo i prodotti non reperibili in commercio.*

Inoltre - se richiesto da una o più farmacie - i prodotti non trattati direttamente dal fornitore del **lotto 1** dovranno essere inseriti nella gamma offerta entro 30 giorni dalla richiesta.

In collegamento diretto, tramite strumenti informatici e telefonici, dovranno essere fornite alle farmacie le informazioni dalle stesse richieste, sulla giacenza di magazzino, reperibilità o meno dei prodotti.

- 2) di ricevere gli ordini via modem, (mediante procedure compatibili con il sistema informatico di ciascuna farmacia), via fax e su chiamata telefonica tramite numero verde; ogni eventuale spesa di collegamento al sistema informatico in funzione presso le stesse sarà a carico della fornitrice aggiudicataria.
- 3) Fermo restando quanto stabilito ai punti 1 e 2 precedenti, qualora l'Amministrazione Comunale decidesse di dotare le proprie farmacie della necessaria attrezzatura informatica o di altri sistemi di telecomunicazione, diversi da quelli attuali, la ditta assegnataria sarà tenuta ad adeguarsi, rendendo possibile l'uso di tali mezzi.  
Il rifiuto di conformarsi a quanto stabilito dai precedenti commi potrà essere considerata motivazione sufficiente per l'annullamento del contratto.
- 4) di comunicare, in tempo reale, le voci mancanti via modem, via fax o con chiamata telefonica alle farmacie che hanno inoltrato l'ordine;
- 5) di trasmettere nel tempo più breve i telegrammi del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di carattere sanitario legislativo;

- 6) di svolgere un servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazione di farmaci etici e specialità – medicinali;
- 7) di fornire un servizio di resi per prodotti avariati compresi i prodotti dietetici e i prodotti per la prima infanzia, con emissione delle relative note di accredito;
- 8) di ritirare i prodotti erroneamente consegnati od ordinati, o con data di scadenza eccessivamente prossima; emettendo il relativo accredito.  
Inoltre le ditte aggiudicatrici dovranno ritirare almeno due volte all'anno :
  - i prodotti farmaceutici e parafarmaceutici scaduti, revocati od avariati, o comunque non più vendibili, non soggetti a reso ASS.INDE;
  - le merci non movimentate relativamente a confezioni ancora vendibili.
- 9) di fornire farmaci e parafarmaci con data di scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla data di avvenuta consegna;
- 10) di effettuare le consegne di farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al decreto legislativo 30.12.1992 n.538;
- 11) di attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del decreto legislativo n. 155 del 26/5/97;
- 12) di garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto;
- 13) di usufruire delle offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell'invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o, cartelloni, opuscoli, espositore e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite;
- 14) fornire il listino dei prodotti SOP, OTC, parafarmaco e omeopatici su supporto cartaceo e informatico;
- 15) fornire regolarmente su supporto cartaceo e informatico le variazioni dei prezzi di cui al punto precedente (al netto dell'IVA) delle offerte speciali di cui poter usufruire;
- 16) di produrre mensilmente una rendicontazione riassuntiva degli acquisti suddividendo tra specialità medicinale uso umano classe A, C, OTC, SOP, specialità medicinale uso veterinario, specialità omeopatiche e parafarmaco;
- 17) di esibire su semplice richiesta dei responsabili delle Farmacie le proprie fatture d' acquisto dei prodotti parafarmaceutici, omeopatici, OTC. e SOP, ordinati dagli stessi per consentire la verifica della corretta applicazione delle condizioni offerte in sede di gara;
- 18) l'iscrizione prioritaria dei farmacisti dipendenti delle farmacie comunali di Lugo ad eventuali corsi obbligatori e non che la ditta stessa dovesse organizzare nel triennio 2009 – 2012

## **Art. 6 AMMISSIBILITA' ALLA GARA**

Saranno ammesse alla gara le imprese che siano in possesso dei requisiti richiesti dal bando e relativo disciplinare di gara e che abbiano presentato offerta entro i termini fissati dal bando di gara.

## **ART. 7 – PAGAMENTI**

Agli effetti della fatturazione il prezzo applicato sarà quello vigente all'epoca di ogni singolo ordine.

Le forniture saranno verificate per la regolarità dell'esecuzione da parte dei Direttori delle Farmacie.

L'Amministrazione comunale effettuerà i pagamenti entro 90 gg. fine mese data fattura con accredito da effettuarsi attraverso il sistema di Tesoreria Unica previsto per gli Enti locali.

La fatturazione dovrà essere quindicinale e dovrà essere emessa una fattura per singola farmacia.

Le fatture e le note di accredito emesse nel rispetto delle norme fiscali saranno intestate a:

**Comune di Lugo**  
**P.zza Dei Martiri, 1**  
**48022 Lugo (RA)**  
**P.I. 00362690398**

mentre i luoghi di destinazione della merce saranno le singole farmacie e precisamente:

- Farmacia Comunale n. 1, via Prov.le Felisio 1/2 - 48022 Lugo
- Farmacia Comunale n. 2, via Di Giù 8/2 - 48022 Lugo
- Farmacia Comunale n. 3, Via De' Brozzi 18/3 48022 - Lugo

Le fatture dovranno riportare evidenziato lo sconto di aggiudicazione per singola voce merceologica.

Dovranno essere consegnati alle singole farmacie ed all'ufficio contabilità i listini relativi ai prodotti di parafarmaco, specialità da banco e prodotti in campagna promozionale.

Il listino dovrà indicare:

- codice prodotto
- descrizione prodotto
- prezzo al pubblico
- prezzo al pubblico netto IVA
- prezzo di fustella
- aliquota IVA
- percentuale di sconto
- percentuale di spettanza del grossista
- prezzo di cessione alla farmacia netto IVA

Dovrà essere consegnato mensilmente a ogni singola farmacia e all'ufficio contabilità il riepilogo progressivo delle forniture IVA inclusa.

## **Art. 8 - INADEMPIMENTI, PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Le Ditte aggiudicatrici, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente capitolato, avranno l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti le forniture stesse.

Il giudizio sull'accettabilità del prodotto o meno sarà riservato al Direttore di sede farmaceutica.

L'Amministrazione comunale a suo insindacabile giudizio avrà diritto di ottenere l'immediata sostituzione della merce a tutte spese del fornitore compreso l'eventuale risarcimento dei danni nei

casi che questa risultasse inaccettabile o non conforme alle caratteristiche di cui all'art. 1 del presente capitolato.

In caso di ritardata o mancata consegna l'Amministrazione Comunale, senza obbligo di darne comunicazione, si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche per qualità migliore e a prezzo superiore a quello contrattuale, a tutte spese e danni del fornitore medesimo.

L'Amministrazione può comunque richiedere la risoluzione in tronco del contratto, quando dopo aver intimato l'appaltatore per almeno due volte, a mezzo lettera raccomandata, l'osservanza degli obblighi inerenti il contratto questi ricorra ugualmente nella irregolarità contestatagli.

Le ditte aggiudicatrici si assumono, con l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, i seguenti oneri:

- a) tutte le spese connesse con l'impiego di mezzi idonei alla perfetta esecuzione della fornitura;
- b) il rimborso, secondo stima dei competenti organi, degli eventuali danni causati, sia al Comune che a terzi, per distribuzione o deterioramento di beni.

Per gli oneri di cui sopra la ditta aggiudicataria non potrà mai pretendere compensi di sorta.

### **Art. 9 AVVALIMENTO**

I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Le modalità per usufruire di tale facoltà sono quelle contenute nell'art. 49 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163. I documenti da presentare in tal caso sono indicati nel disciplinare di gara.

### **Art. 10 GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE**

A garanzia degli obblighi assunti le ditte aggiudicatrici dovranno presentare una cauzione di importo pari al 10% di quello della fornitura assegnata. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni della documentazione che comprovi l'esecuzione parziale costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia in parola determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

La cauzione, unica per ogni lotto, sarà custodita dal Comune di Lugo.

### **Art. 11 - FORO COMPETENTE**

Il Foro competente per tutte le controversie sorgenti dai contratti di fornitura, oggetto del presente capitolato, sarà quello di Ravenna.

Per le controversie relative alla esecuzione contrattuale resta ferma ogni autonoma determinazione degli aderenti.

#### **Art. 12 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE**

Qualora il fornitore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Amministrazione Comunale si rivarrà su tutto il deposito cauzionale definitivo, a titolo di risarcimento danni.

#### **Art. 13 - FALLIMENTO**

L'appalto si intende revocato nel caso di fallimento della ditta aggiudicataria di ciascun lotto.

#### **Art. 14 - SUBAPPALTO E COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE**

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Si riportano di seguito le singole prestazioni comprese nell'appalto:

- **Prestazione principale:** fornitura di specialità medicinali, specialità medicinale a denominazione generica, farmaci da banco, farmaci senza obbligo di prescrizione, parafarmaci, e medicinali omeopatici;
- **Prestazioni secondarie:** consegna e ritiro delle varie tipologie di prodotti sopra indicati

A norma dell'art. 118 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del/i subappaltatore/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.

#### **Art. 15 - ACQUISTI DIRETTI**

L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di fare acquisti diretti alle ditte produttrici e presso fornitori diversi dagli aggiudicatari dei singoli lotti.

#### **Art. 16 - CESSIONE DEI CREDITI**

Per l'eventuale cessione dei crediti vantati la ditta aggiudicataria dovrà conformarsi quanto disposto dall'art. 117 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163

#### **Art. 17 - RICHIAMI NORMATIVI**

Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente capitolato si fa rinvio alle specifiche normative applicabili, ivi compreso il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

## **Art. 18 - RISCHI DI INTERFERENZE AI SENSI DEL D.Lgs. n. 81/2008**

Non risultano in evidenza interferenze che chiedano l'adozione di particolari e ulteriori misure di prevenzione e protezione se non quelle che fanno già parte della sicurezza dell'appaltatore e del Committente; non sono quindi previsti costi aggiuntivi per l'eliminazione delle interferenze. Eventuali nuove esigenze saranno oggetto di valutazione e revisione.